



ASSOCIAZIONE LIBERO COMUNE DI POLA IN ESILIO

## **STATUTO**

Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci  
il 17 maggio 2003  
e modificato all'art. 5  
il 20 aprile 2013

Registrato presso il Tribunale di Trieste il 27 giugno 2003  
al n° 3087 Serie 1  
Associazione Costituita il 10 aprile 1995  
Codice Fiscale 90068810325



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LIBERO COMUNE DI POLA IN ESILIO"

### Preambolo

A seguito del "Trattato di Pace", firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, che ha tolto all'Italia le province di Pola, Fiume e Zara, la quasi totalità dei Cittadini di Pola, capoluogo dell'Istria, abbandonò la loro Città per una scelta di libertà ed un atto d'amore verso la Madrepatria, volendo dimostrare, assieme ad altri 350.000 Istriani, Fiumani e Dalmati, l'italianità loro e della terra natia.

Esponenti di tutte le Comunità degli Esuli di Pola, comunque organizzate e sparse dopo l'esodo per le contrade d'Italia e del mondo, facendosi partecipi della volontà liberamente espressa dai loro Concittadini, nel febbraio del 1967, ventennale del "Diktat", che strappò la loro Città all'Italia in spregio ai principi sanciti dalla "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" e dalla "Carta Atlantica", costituirono l'Associazione "LIBERO COMUNE DI POLA IN ESILIO".

## Articolo 1 Denominazione

In armonia con il diritto positivo esercitato nei secoli dall'antico Comune di Pola, è costituita un'Organizzazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE DEL LIBERO COMUNE DI POLA IN ESILIO", di seguito indicata con il termine "Associazione", con sede legale a Trieste, che intende operare esclusivamente per fini di solidarietà. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e trasparenti, consentendo l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e alle attività dell'organizzazione. L'Associazione s'ispira ai principi della Legge 266/91, del decreto legislativo 460/97 ed alla L.R. 12/95 del Friuli Venezia Giulia. Patrono ufficiale dell'Associazione è San Tommaso Apostolo, patrono del Comune di Pola, la cui festività si celebra – secondo il vecchio calendario agiografico – il 21 (ventuno) dicembre d'ogni anno. Lo stemma ufficiale del "LIBERO COMUNE DI POLA IN ESILIO" è quello tradizionale costituito dallo scudo turrato con croce gialla in campo verde.

## Articolo 2 Finalità

L'Associazione non si prefigge finalità di lucro, fondandosi esclusivamente sull'impegno gratuito, spontaneo e disinteressato degli aderenti. L'Associazione, sulla base dei principi informatori summenzionati, si prefigge di:

- mantenere e rafforzare, nella ricostituita unità morale dell'antico Comune, i contatti, i rapporti, le relazioni tra tutti i Cittadini di Pola in esilio, perpetuando il clima ideale, etico e spirituale della Città per rinsaldare i vincoli d'affetto, di concordia civica, d'unità d'intenti e di fraterna solidarietà che li legano;
- favorire il ricordo e alimentare in esilio l'amore per gli usi, i costumi e le antiche storiche tradizioni cittadine e della terra istriana, promuovendo la custodia e conservazione d'ogni testimonianza e cimelio per ispirare nei figli e nei figli dei loro figli l'orgoglio delle proprie radici ed un forte senso d'identità, frutto di un'antica e consolidata civiltà e cultura;
- estendere a coloro che per affinità spirituale abbiano manifestato agli Esuli sentimenti di solidarietà umana e sociale e, si sentono in qualche modo partecipi dei loro ideali i valori fondamentali d'amor di Patria e di libertà alla base della loro sofferta scelta di vita.

## Articolo 3 Attività

Per il raggiungimento dei fini sociali, l'Associazione, in conformità ai contenuti della L.R. n. 12/95 art. 6, si propone di operare nel settore sociale, cultura ed in quello dei diritti civili e delle attività innovative (per quanto non rientrante nei predetti settori), dandosi prevalente considerazione al settore culturale e dei diritti civili. In particolare, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività: raccogliere, custodire e diffondere ogni forma, ogni manifestazione, ogni testimonianza della

cultura e della storia tradizionale della gente polesana ed istriana, promuovendo ogni utile iniziativa volta a favorire ed a tramandare i valori propri dell'istriana ed italianità dell'antico Comune; sostenere e supportare, anche con opere di patronato, i Cittadini di Pola in esilio ed i loro discendenti in ogni istanza volta al riconoscimento dei propri diritti, in quanto, doppiamente italiani, per nascita e per libera scelta.

#### Articolo 4

##### Criteria di ammissione e di esclusione degli aderenti

Hanno diritto a far parte dell'Associazione tutti coloro che, italiani per lingua, tradizione e sentimento, siano nati a Pola o in Istria e/o siano stati comunque in esse residenti. Tale diritto è perpetuamente riconosciuto a tutti i loro figli, congiunti e discendenti, ovunque residenti.

L'adesione all'Associazione è libera, avviene a domanda e comporta l'impegno ad operare personalmente per le finalità statutarie, nonché, a seguito del versamento della quota associativa, l'iscrizione nell'anagrafe del "Libero Comune di Pola in Esilio".

Possono aderire all'Associazione anche persone non aventi i requisiti sopra indicati, purché abbiano dimostrato e dimostrino il loro appoggio solidale alla causa degli Esuli e manifestino chiaramente il loro attaccamento all'Istria ed alla Città di Pola in particolare. Nella vita associativa essi saranno considerati "Soci simpatizzanti".

È ammessa l'adesione all'Associazione di enti e soggetti organizzati esterni, sia legalmente riconosciuti, sia liberamente costituiti (aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione), i quali designano un loro rappresentante a far parte dell'Assemblea. L'adesione è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo che è tenuto a motivare l'eventuale reiezione.

Ciascun aderente può, in qualsiasi momento, recedere dall'Associazione. L'adesione cessa in caso di decesso o scioglimento se si tratta di ente o soggetto organizzato. Sono esclusi e perdono il diritto di far parte dell'Associazione coloro che siano incorsi in reati infamanti o che abbiano compiuto azioni tali da recare disdoro alla Comunità degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati e da offendere la coscienza civica ed il patriottismo degli Associati.

I casi segnalati saranno esaminati dal Collegio dei Probiviri per gli adempimenti di sua competenza. Gli inquisiti, dovranno essere preventivamente informati dell'azione nei loro confronti ed avranno diritto di essere ascoltati e/o di far pervenire memoria difensiva scritta, nei termini loro assegnati.

#### Articolo 5

##### Obblighi degli aderenti

L'adesione all'Associazione si fonda su lealtà, onestà, impegno degli aderenti, sia nei rapporti personali sia nei confronti di quanti, a diverso titolo partecipano alla vita dell'Associazione. Gli aderenti debbono svolgere le attività concordate e le prestazioni da loro svolte sono fornite

a titolo personale, volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. Gli aderenti s'impegnano, altresì, a corrispondere il canone associativo nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Il mancato versamento della quota associativa, comporta la cancellazione dall'anagrafe del "Libero Comune di Pola in Esilio". Gli aderenti, sono obbligati all'osservanza delle disposizioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Gli associati, possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'organizzazione. Le prestazioni e le attività degli aderenti, sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale. Le prestazioni non possono essere remunerate nemmeno dal beneficiario. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche fra i Soci esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

## Articolo 6 Diritti degli aderenti

Gli aderenti maggiori d'età hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche associative. Ai Soci simpatizzanti, nelle assemblee, sarà consentito il diritto di parola ma non avranno diritto d'elettorato attivo e passivo. Tutti gli aderenti all'Associazione hanno diritto di essere informati sui programmi dell'organizzazione, di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di esercitare il controllo sull'attività dell'organizzazione.

## Articolo 7 Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo, che assume la denominazione ufficiale di Consiglio Comunale;
- il Presidente, che assume la denominazione ufficiale di Sindaco;
- la Giunta, che assume la denominazione ufficiale di Giunta Comunale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche associative sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione.

## Articolo 8 Assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

All'Assemblea partecipano tutti gli aderenti. Gli aventi titolo, potranno, se così deliberato dal Consiglio Comunale, esprimere il loro voto anche per corrispondenza.

Sono di competenza dell'Assemblea: l'elezione delle cariche associative; l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dal quale devono risultare i beni, i contributi o/i lasciti ricevuti.

Lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicato stampa pubblicato sull'organo ufficiale dell'Associazione, "L'Arena di Pola", e si effettua di norma in concomitanza con l'annuale Raduno nazionale degli Esuli da Pola. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei documenti contabili. Può essere convocata in qualsiasi momento ad iniziativa del Consiglio Comunale o su richiesta motivata di almeno un decimo degli aderenti. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aderenti le cui deliberazioni sono valide, se approvate dalla maggioranza degli intervenuti. In seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti, le deliberazioni sono valide a maggioranza degli stessi.

## Articolo 9 Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è composto da n° 15 Consiglieri eletti a scrutinio segreto tra i membri di diritto appartenenti all'Associazione che risultino iscritti nell'Anagrafe del Comune.

Il Consiglio Comunale si rinnova in via ordinaria ogni 4 (quattro) anni dalla data della sua elezione. L'elezione di uno o più Consiglieri uscenti per dimissioni o per altra causa sarà effettuata automaticamente in base alla graduatoria ottenuta nelle votazioni per l'elezione del Consiglio. Si procede al rinnovamento integrale del Consiglio in via straordinaria, quando questo, per dimissioni o per altra causa, abbia perduto metà dei propri membri. In ogni caso, il Sindaco e la Giunta Comunale uscenti restano in carica per l'ordinaria amministrazione nelle more dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno due terzi dei Consiglieri.

Il Consiglio Comunale è convocato almeno tre volte l'anno in sessione ordinaria, di cui una in occasione dell'annuale Raduno nazionale dei Polesani.

Può riunirsi in via straordinaria: per deliberazione del Sindaco; per delibera della Giunta Comunale; per domanda motivata di almeno un terzo dei membri in carica.

La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta individualmente, per iscritto, dal Sindaco. L'avviso, per le sessioni ordinarie, deve essere inviato almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'adunanza; per le altre sessioni ed in casi d'urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma o telefonicamente con tre giorni di anticipo. Il Consiglio Comunale non può deliberare in prima convocazione se non sono presenti almeno due terzi dei Consiglieri; in seconda convocazione, che avrà luogo nella stessa giornata nell'ora precisata nell'avviso di convocazione, le

deliberazioni saranno valide purché intervenga almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Comunale approva e modifica, in particolare, lo Statuto e l'eventuale Regolamento. Per deliberare in tal senso è richiesta, in ogni caso, la maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio. Lo Statuto e le sue eventuali modifiche devono essere rese note all'Assemblea. Il Consiglio Comunale dà alla Giunta l'indirizzo per la sua attività secondo le linee generali. Definisce il programma delle attività da svolgere nel corso dell'anno. Prende qualsiasi provvedimento ritenuto necessario nell'interesse dell'Associazione che non sia in contrasto con il presente Statuto. Ratifica i provvedimenti straordinari ed urgenti presi dalla Giunta, quando questi rientrano nei poteri generali del Consiglio.

## Articolo 10 Presidente

Il Presidente assume la denominazione ufficiale di Sindaco.

Il Sindaco è eletto dal Consiglio Comunale nel suo seno a scrutinio segreto nella prima seduta entro 60 giorni dal suo insediamento e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta dopo la vacanza medesima, quando non sia stata indetta una convocazione straordinaria. L'elezione del Sindaco è valida se è fatta con l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri ed a maggioranza assoluta dei voti. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nel secondo scrutinio, la più alta votazione, ed è proclamato Sindaco quello che consegue il maggior numero dei voti. Non sono ammesse deleghe di nessun tipo. La seduta nella quale si procede alla votazione del Sindaco è presieduta dall'Assessore anziano se la Giunta è in funzione, altrimenti dal Consigliere anziano.

Il Sindaco è a capo dell'Amministrazione Comunale e si avvale, per l'esercizio delle proprie funzioni, di una segreteria, retta dal Segretario che viene nominato e sostituito dalla Giunta. Il Segretario partecipa alle sedute della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali su apposito registro a pagine numerate e firmato dal Sindaco; provvede ad assicurare pratica attuazione delle delibere, coordinando il funzionamento degli Assessori e dei Delegati ai quali trasmette le disposizioni emanate dalla Giunta. Le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta sono da considerarsi atti pubblici; salvo il caso in cui non ostino seri e giustificati motivi di riservatezza, saranno portati a conoscenza degli Associati a mezzo stampa. Non sono soggetti a pubblicazioni gli atti e le delibere concernenti singole persone, salvo contraria richiesta degli interessati. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione Comunale, ha la rappresentanza dell'Ente in tutti i rapporti interni ed esterni, a tutti i livelli. Egli attende alle seguenti funzioni:

Istituzionali: convocando e presiedendo il Consiglio Comunale e la Giunta, dopo averne fissato l'Ordine del Giorno ed il giorno dell'Adunanza; assicurando l'unità di indirizzo della Giunta; promovendo e coordinando l'attività degli Assessori e rinnovando/sospendendo all'occorrenza le deleghe attribuite; indicando eventuali referendum comunali;

Di indirizzo e di Controllo: sovrintendendo al funzionamento della Giunta, in particolare per quanto attiene agli aspetti amministrativi e della segreteria; riferendone al Consiglio;

Di gestione e di Ordine: rappresentando in giudizio il Comune; sovrintendendo all'osservanza di eventuali Regolamenti;

Il Sindaco può delegare proprie attribuzioni a singoli Consiglieri o gruppi di essi (in un massimo di tre) purché: limitate nel tempo; disposte per l'attuazione degli indirizzi determinati dal Consiglio Comunale; limitate a funzioni istruttorie o ricognitore. Il Sindaco, a seconda delle attività da svolgere, determina la composizione della Giunta Comunale, definendone gli assessorati e nominandone gli assessori.

## Articolo 11

### Giunta

La Giunta si compone del Sindaco che la presiede, di un vice Sindaco e, di massima, di n° 5 Assessori scelti dal Sindaco (anche al di fuori del Consiglio), che ne dà comunicazione al Consiglio, nella prima seduta successiva alle elezioni. Gli assessorati potranno riguardare principalmente i seguenti settori di attività della Giunta Comunale:

- Anagrafe;
- Amministrazione;
- Stampa, Cultura e Tradizioni;
- Manifestazioni, Raduni ed Attività ricreative;
- Affari generali e Pubbliche Relazioni.

La giunta Comunale è l'organo esecutivo che regola e svolge l'attività dell'Associazione adeguandola alle direttive del Consiglio ed alle norme ed alle finalità del presente Statuto; può prendere decisioni e provvedimenti di carattere straordinario ed urgente, che dovranno essere sottoposti successivamente alla ratifica del Consiglio. Ove lo ritenga opportuno, può nominare un proprio delegato in ciascun capoluogo di provincia o in altra località di interesse generale; presenta al Consiglio eventuali proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento.

La Giunta è convocata dal Sindaco, in via normale, contestualmente al Consiglio Comunale e, comunque, almeno una volta ogni quattro mesi od ogni qualvolta richiesto dalla maggioranza degli Assessori.

## Articolo 12

### Collegio dei Revisori dei Conti

La revisione contabile-finanziaria dovrà accertare la regolarità formale della gestione. L'attività di revisione compete ad un Collegio costituito da n° 3 Revisori effettivi e n° 2 supplenti, eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente. Per assumere l'incarico di Revisori i componenti del Collegio devono possedere i requisiti d'eleggibilità per l'elezione a Consigliere Comunale. L'incarico non è compatibile con la carica di Consigliere. Per quanto riguarda le ipotesi e le modalità di revoca e di scadenza, in quanto possibili, si applicano le disposizioni sui Sindaci delle Società per Azioni.

### Articolo 13 Collegio dei Probiviri

L'Assemblea elegge anche un Collegio di tre Probiviri Effettivi e due Supplenti. Esso elegge nel suo seno il Presidente. Ad esso vengono sottoposti, a giudizio inappellabile, i ricorsi presentati dagli interessati e dal Sindaco, relativi ai conflitti che possono sorgere fra Organi del Comune o in seno ad essi, che comportino l'interpretazione dello Statuto e delle norme Regolamentari in vigore. Decide sui provvedimenti disciplinari concernenti i membri aventi una carica negli Organi Comunali. Esamina le eventuali proposte di espulsione dall'Associazione di aderenti che siano incorsi in reati infamanti o che abbiano compiuto azioni tali da recare disdoro all'Associazione e delibera al riguardo.

### Articolo 14 Proclamazione degli eletti

La proclamazione degli eletti alle cariche sociali direttive del "Libero Comune di Pola in Esilio" verrà effettuata solennemente in pubblica assemblea, tenuta in occasione del Raduno Nazionale degli Esuli di Pola, oppure a mezzo posta o stampa. I membri eletti che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre riunioni consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica. La decadenza e le dimissioni dei membri eletti devono essere deliberati dal Consiglio Comunale che provvederà alle relative sostituzioni con le modalità indicate nel secondo comma dell'art. 9. Immediatamente dopo la loro proclamazione, gli eletti, su invito del Consigliere anziano, sottoscrivono la seguente dichiarazione: "nel nome sacro di Pola italiana, davanti al Civico Gonfalone, sintesi ed espressione viva di ogni nostro avito diritto e della incrollabile fede italiana di Pola, mi impegno ad adoperare attivamente, agendo nel rispetto dello Statuto, per il riconoscimento e la rivendicazione di ogni insopprimibile diritto della Città di Pola e delle Genti istriane".

### Articolo 15 Risorse Finanziarie

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: contributi degli aderenti; contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; contributi di organismi internazionali; contributi di privati; donazioni e lasciti testamentari ricevuti; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

La gestione finanziaria viene attuata in conformità agli indirizzi operativi dettati dal consiglio Direttivo, in forma trasparente e con l'obbligo di rendere pubblici, nelle forme più appropriate, i documenti contabili. Il



bilancio di previsione ed il conto consuntivo dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione, per la consultazione da parte degli Aderenti, almeno sette giorni prima della convocazione dell'Assemblea per l'approvazione.

## Articolo 16 Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione "Libero Comune di Pola in Esilio" il Consiglio provvederà alla nomina di tre liquidatori che redigeranno apposito verbale. Tutto il materiale documentario verrà consegnato alla Società Istriana di Archeologia e Storia Patria c/o l'Archivio di Stato con sede in Trieste. Avvenuta la liquidazione, tutti i beni patrimoniali residui ed ogni altra risorsa di proprietà dell'Associazione verranno destinati ad altra Organizzazione di Volontariato operante in identico o analogo settore che si impegni a mantenere vivo il ricordo della Città di Pola, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## Art. 17 Norme Generali

Vanno osservate le seguenti norme di carattere generale: il presente Statuto può essere, eventualmente, integrato da un Regolamento approvato dal Consiglio Comunale e/o da eventuali delibere definite dallo stesso; per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa esplicito rinvio alle norme generali di legge e a quelle della specifica normativa vigente sul funzionamento degli Organi Collegiali e degli Enti Locali.

## Articolo 18 Disposizioni finali

Il presente Statuto, approvato dal Consiglio Direttivo in occasione dell'Assemblea Generale tenutasi a Brescia in data 18 maggio 2003, abroga e sostituisce il precedente Statuto registrato a Savigliano in data 26 aprile 1995 al n° 152 Serie 1 presso lo studio notarile dott. Mario Portera di Piazza Santarosa 8, Savigliano. Il Consiglio ha apportato alcune modifiche nella seduta svoltasi a Mestre il 20 aprile 2013.

Atto stilato dal Notaio Luciano PASTOR  
Registrazione del 27.06.2003 al Tribunale di Trieste n° 3087 Serie 1  
(approvato dall'Assemblea Generale dei Soci il 17.05.2003, all'Hotel Master di Brescia, e parzialmente modificato dal Consiglio Comunale il 20 aprile 2013, all'Hotel Tritone di Mestre)